DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ETICHETTATURA DI ALCUNI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Art. 1-bis

Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari

Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'indicazione del luogo di origine o provenienza. Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attivita' produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalita' per la indicazione del luogo di origine o di provenienza. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di piu' violazioni, commesse anche in tempi diversi, e' disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati. (3)

Versione in vigore dal 6 marzo 2011, non più in vigore dal 8 giugno 2019 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari
Estremi	Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2004

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 3 febbraio 2011, n. 4 ha disposto (con l'art. 4, comma 11) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo, e' abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 12) che "Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti entro i successivi

centottanta giorni".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-etichettatura-di-alcuni-prodotti/art-1-bis-indicazione-obbligatoria-nell-etichettatura-dell-origine-dei-prodotti/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it